



RELAZIONE

NORMATIVA PER L'INCLUSIONE

Mario Maviglia

già Coordinatore Regionale Ispettori USR Lombardia
e Dirigente UST Brescia

Docente a contratto Università Cattolica di Brescia
mario.maviglia@gmail.com

Prologo

***Ogni studente suona il suo strumento,
non c'è niente da fare. La cosa difficile
è conoscere bene i nostri musicisti
e trovare l'armonia. Una buona classe
non è un reggimento che marcia al
passo, è un'orchestra che prova la
stessa sinfonia.***

INCLUSIONE: DEFINIZIONE

INCLUSIONE. Definizione

L'inclusione riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti. Risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'**autodeterminazione** e all'**accomodamento ragionevole**, nella prospettiva della migliore qualità di vita.

Accomodamento ragionevole

La convenzione O.N.U. per i diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con Legge n°19 del 2009, definisce (art.2) l'accomodamento ragionevole come un insieme “delle **modifiche** e degli **adattamenti necessari e appropriati** che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.

L'accomodamento riguarda:

- l'**adeguamento** della postazione di attività con accorgimenti utili e funzionali alla richiesta
- l'**adattamento** del contesto alle esigenze degli alunni disabili
- il superamento delle **barriere architettoniche** da attuare in ottemperanza con la normativa vigente
- l'adozione di **nuove tecnologiche**
- l'attuazione di iniziative volte a garantire la **mobilità** e gli **spostamenti**;
- la realizzazione di diverse **modalità organizzative**, flessibili
- l'adozione di **strumenti didattici** adeguati alle possibilità del soggetto

La legge n. 328/00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) prevede che, affinché si ottenga in pieno **l’integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare** della persona con disabilità, i singoli vari interventi di integrazione/inclusione siano tra loro coordinati, non solo per evitare inefficaci sovrapposizioni, ma soprattutto per indirizzare meglio l’insieme di tali interventi verso un’adeguata risposta alle particolari ed individuali esigenze della persona beneficiaria.

Il principale strumento è quello della predisposizione di progetti individuali, attraverso i quali poter creare **percorsi personalizzati** in cui i vari interventi siano coordinati in maniera mirata, massimizzando così i benefici degli stessi e riuscendo, diversamente da interventi settoriali e tra loro disgiunti, a rispondere in maniera complessiva ai bisogni ed alle aspirazioni dell’interessato.

Il Comune deve predisporre, d'intesa con la A.S.L., e in collaborazione con famiglia e scuola, un progetto individuale, indicando i **vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali** di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.

In tal modo il disabile non è più visto come ad un semplice utente di singoli servizi, ma come una persona con le sue esigenze, i suoi interessi e le sue potenzialità da alimentare e promuovere.

Il progetto individuale è dunque un atto di pianificazione che si articola nel tempo e sulla cui base le Istituzioni, la persona, la famiglia e il territorio creano le condizioni affinché quegli interventi, quei servizi e quelle azioni positive si possano effettivamente compiere.

“L’educazione inclusiva mira a garantire la partecipazione di tutti gli alunni nel processo di apprendimento in quanto persone e non perché appartenenti a una ‘speciale’ categoria”

INCLUSIONE: LE TAPPE DI UN PERCORSO

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI INTEGRAZIONE





DA DOVE VENIAMO

- ❖ **Legge n. 118/1971** – Norme in favore di mutilati ed invalidi civili
- ❖ **Legge n. 517/1977** - Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
- ❖ **Legge n. 104/1992** - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate **Legge n. 62/2000** “Norme per la parità scolastica”
- ❖ Approvazione della Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (**ICF**) dell’OMS (**2001**)
- ❖ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (**2006**)
- ❖ Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (**2009**)
- ❖ **Legge n. 170/2010** - Norme in materia di DSA in ambito scolastico
- ❖ **D.Lgs n. 66/2017** – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità
- ❖ **D.Lgs n. 96/2019** – Modifiche al D.Lgs 66/2017

EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA DEL CONCETTO DI INTEGRAZIONE 1

FASI	CRITERI	FORME ISTITUZIONALI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1ª FASE: SEGREGAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> * Diversità come "scarto" dal modello * Delega ad istituzioni speciali degli interventi correttivi * Modelli sociali riferibili a produttività, efficientismo 	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiche istituzioni per i "diversi": <ul style="list-style-type: none"> - scuole speciali - classi differenziali 	T.U. 577/1928 R.G. 1297/1928
2ª FASE: INSERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> * Uguaglianza delle opportunità formative * Prevalenza degli aspetti socio-politici * Non esclusione del disabile • Socializzazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Intervento di personale specializzato • Inserimento nelle scuole comuni • Intervento dell'insegnante di sostegno 	Costituzione 1948 L. 118/1971 L. 517/1977 L. 270/1982
3ª FASE: INTEGRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> * Riconoscimento del pieno rispetto della dignità umana * Sviluppo di tutte le potenzialità del soggetto * Piena usufruizione del diritto all'educazione e all'istruzione * Visione integrale della personalità umana 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione nelle classi normali (con organizzazione flessibile del lavoro scolastico) • Piano Educativo Individualizzato • Intervento del gruppo docente (e non solo dell'insegnante di sostegno) e degli altri soggetti istituzionali. 	C.M. 258/1983 Programmi per la sc. elem. 1985 C.M. 250/1985 Sentenza Corte Cost. n. 215/1987 C.M. 1/1988 Orientam. per la sc. materna 1991 L. 104/1992 Atto di indirizzo 1994
4ª FASE: INCLUSIONE	<ul style="list-style-type: none"> * Riconoscimento della diversità non come "specialità" di alcuni ma caratteristica di ognuno * Personalizzazione come modo ordinario di fare scuola * Attenzione riservata a tutte le manifestazioni individuali (mancanze ma anche eccellenze) * Approccio ICF nei confronti delle diversità 	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusione nei normali contesti scolastici e di vita del soggetto • PEI / PDP / Approccio personalizzato • Corresponsabilità di docenti / famiglie / operatori socio-sanitari per la parte di rispettiva competenza 	L. 170/2010 su DSA Indicazioni Nazionali 2012/2018 DM 27/12/2012 e CM n. 8 del 6/03/2013 su strumenti di intervento per BES D.Lgs 66 del 13/04/2017 Inclusione alunni disabili D.Lgs 96 del 7/08/2019 modifiche al D.Lgs 66/2017

EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA DEL CONCETTO DI INTEGRAZIONE 2

FASI	CRITERI	FORME ISTITUZIONALI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1 ^a FASE: SEGREGAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> * Diversità come "scarto" dal modello * Delega ad istituzioni speciali degli interventi correttivi * Modelli sociali riferibili a produttività, efficientismo 	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiche istituzioni per i "diversi": - scuole speciali - classi differenziali • Intervento di personale specializzato 	<p>T.U. 577/1928 R.G. 1297/1928</p>

EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA DEL CONCETTO DI INTEGRAZIONE 3

FASI	CRITERI	FORME ISTITUZIONALI	RIFERIMENTI NORMATIVI
2 ^a FASE: INSERIMENTO	<ul style="list-style-type: none">* Uguaglianza delle opportunità formative* Prevalenza degli aspetti socio-politici* Non esclusione del disabile• Socializzazione	<ul style="list-style-type: none">• Inserimento nelle scuole comuni• Intervento dell'insegnante di sostegno	Costituzione 1948 L. 118/1971 L. 517/1977 L. 270/1982

Il processo di **INSERIMENTO degli alunni disabili nelle scuole comuni è figlio di un periodo storico caratterizzato da una grande attenzione alle questioni sociali e da una produzione normativa di stampo progressista e riformatore**

ISTITUZIONE SCUOLA MATERNA STATALE – L. 444/1968

STATUTO DEI LAVORATORI – L. 300/1970

ISTITUZIONE ASILI NIDO – L. 1044/1971

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA – L. 151/1975

TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE – L. 1204/1971 E L. 903/1977

PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA IN MATERIA DI LAVORO – L. 903/1977

CHIUSURA DEI MANICOMI – LEGGE BASAGLIA 180/1978

INTRODUZIONE DEL DIVORZIO – L. 436/1978

LEGGE SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA – L. 194/1978

EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA DEL CONCETTO DI INTEGRAZIONE 4

FASI	CRITERI	FORME ISTITUZIONALI	RIFERIMENTI NORMATIVI
3 ^a FASE: INTEGRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> * Riconoscimento del pieno rispetto della dignità umana * Sviluppo di tutte le potenzialità del soggetto * Piena fruizione del diritto all'educazione e all'istruzione * Visione integrale della personalità umana 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione nelle classi normali (con organizzazione flessibile del lavoro scolastico) • Piano Educativo Individualizzato • Intervento del gruppo docente (e non solo dell'insegnante di sostegno) e degli altri soggetti istituzionali. 	<p>C.M. 258/1983 Programmi per la sc. elem. 1985 C.M. 250/1985 Sentenza Corte Cost. n. 215/1987 C.M. 1/1988 Orientam. per la sc. materna 1991 L. 104/1992 Atto di indirizzo 1994</p>

EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA DEL CONCETTO DI INTEGRAZIONE 5

FASI	CRITERI	FORME ISTITUZIONALI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4 ^a FASE: INCLUSIONE	<p>* Riconoscimento della diversità non come “specialità” di alcuni ma caratteristica di ognuno</p> <p>* Personalizzazione come modo ordinario di fare scuola</p> <p>* Attenzione riservata a tutte le manifestazioni individuali (mancanze ma anche eccellenze)</p> <p>* Approccio ICF nei confronti delle diversità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusione nei normali contesti scolastici e di vita del soggetto • PEI / PDP / Approccio personalizzato • Corresponsabilità di docenti / famiglie / operatori socio-sanitari per la parte di rispettiva competenza 	<p>L. 170/2010 su DSA</p> <p>DM 27/12/2012 e</p> <p>CM n. 8 del 6/03/2013 su strumenti di intervento per BES</p> <p>D. Lgs 66 del 13/04/2017</p> <p>Inclusione alunni disabili</p> <p>D. Lgs 96 del 7/08/2019 (modifiche al D.Lgs 66/2017)</p>

Art. 1 D. Lgs. N. 66/2017
D.Lgs 96/2019

INCLUSIONE. Come si realizza

L'inclusione si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, attraverso la **definizione e la condivisione del progetto individuale** fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati operanti sul territorio.

“L’educazione inclusiva mira a garantire la partecipazione di tutti gli alunni nel processo di apprendimento in quanto persone e non perché appartenenti a una ‘speciale’ categoria”

INCLUSIONE DEI DISABILI

Art. 2 D. Lgs. N. 66/2017
D.Lgs 96/2019

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del D.Lgs 66/2017 si applicano ai soggetti con disabilità certificata (**Art. 3, L. 104/1992**): bambini della scuola dell'infanzia, alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, studenti della scuola secondaria di secondo grado.

L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, come parte integrante del **Progetto Individuale**.

AVVERTENZA

In questo intervento **non si fa riferimento al Decreto Interministeriale 182 del 29/12/2020 e alle allegate Linee Guida, che hanno introdotto un nuovo modello di PEI, in quanto tale D.I. e le relative Linee Guida sono stati annullati dal TAR Lazio con sentenza 2858/2021 del 19/07/2021.**

Pertanto si fa riferimento al DLgs 66 del 13/04/2017, come modificato dal DLgs 96 del 7/08/2019

Art. 3 D. Lgs. N. 66/2017
D.Lgs 96/2019

COMPETENZE

Lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali garantiscono le prestazioni per l'inclusione scolastica.

Art. 3 D. Lgs. N. 66/2017
D.Lgs 96/2019

Competenze dello Stato:

- ❖ **Assegnazione dei docenti** per il sostegno didattico
- ❖ **Definizione dell'organico** del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) tenendo conto della presenza di bambini, alunni e studenti con disabilità certificata.
- ❖ **Assegnazione dei collaboratori scolastici** per lo svolgimento di compiti di assistenza previsti dal profilo professionale.
- ❖ Assegnazione alle **scuole paritarie** di un **contributo economico** parametrato al numero dei bambini, degli alunni e degli studenti disabili ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

Competenze delle Regioni:

- ❖ Le Regioni, insieme allo Stato ed alle province autonome di Trento e Bolzano individuano i criteri per una progressiva uniformità, su tutto il territorio nazionale, della **definizione dei profili professionali** del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale.

Inoltre...

Stato, Regioni ed Enti Locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei **sussidi didattici** e degli **strumenti tecnologici e digitali** necessari per l'inclusione scolastica.

Art. 4 D. Lgs. N. 66/2017
D.Lgs 96/2019

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

L'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (**INVALSI**), insieme all'**Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**, definiscono gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri...

Criteria per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica:

- ❖ **Livello di inclusività** del (PTOF) come concretizzato nel Piano per l'Inclusione scolastica;
- ❖ **Realizzazione di percorsi** per la personalizzazione, l'individuazione e la differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione definiti ed attivati dalla scuola in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascun bambino, alunno e studente;
- ❖ **Livello di coinvolgimento** dei diversi soggetti nell'elaborazione per il Piano dell'Inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- ❖ Iniziative finalizzate alla **valorizzazione delle competenze** professionali del personale della scuola, comprese le attività formative;
- ❖ **Utilizzo di strumenti e criteri** condivisi per la **valutazione** dei risultati dell'apprendimento;
- ❖ Grado di **accessibilità e fruibilità** delle risorse.

Art. 5 D. Lgs. N. 66/2017
D.Lgs 96/2019

COMMISSIONI MEDICHE. MODIFICHE ALLA L. 104/1992

La domanda per l'accertamento della disabilità è di competenza dell'INPS. Alla L.104/1992 vengono apportate le seguenti modifiche:

Commissione medica per accertamento

n.	Figura professionale
1	Medico legale (Presidente della Commissione)
2	Medici specialistici (pediatria, neuropsichiatria infantile, specialisti)
1	Assistente specialistico oppure 1 operatore sociale individuato dall'Ente locale
1	Medico INPS

Commissione medica per Profilo di funzionamento (Unità di valutazione multidisciplinare)

n.	Figura professionale
1	Medico specialista
1	Specialista in neuropsichiatria infantile
1	Terapista della riabilitazione
1	Assistente sociale

Profilo di Funzionamento

- ❖ È **propedeutico** alla predisposizione del PEI e del Progetto Individuale;
- ❖ **Definisce le competenze professionali** e la tipologia delle misure del sostegno e delle risorse per l'inclusione scolastica;
- ❖ Si redige **dopo l'accertamento** della condizione di disabilità;
- ❖ È redatto secondo i criteri del **modello bio-psico-sociale dell'ICF** adottato dall'OMS;
- ❖ È redatto con la partecipazione dei **genitori** e degli **insegnanti**;
- ❖ Comprende la **diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale**;
- ❖ È **aggiornato** al passaggio di ogni grado di istruzione.

Progetto Individuale

Già presente nella Legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dall'Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta dei genitori, in collaborazione con l'istituzione scolastica.

Piano Educativo Individualizzato (1)

E' stato in parte modificato rispetto alla L. 104/1992:

- ❖ È elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con il bambino, l'alunno e lo studente con disabilità.
- ❖ Viene elaborato con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- ❖ Tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento;
- ❖ Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento funzionale alle autonomie;

Piano Educativo Individualizzato (2)

- ❖ Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- ❖ Definisce gli strumenti per lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro;
- ❖ Indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro relazione con il Progetto Individuale;
- ❖ È redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- ❖ Nel passaggio tra i diversi gradi scolastici (o di trasferimento) è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
- ❖ È soggetto a verifiche periodiche per accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali modifiche.

Piano per l'inclusione

L'istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del PTOF predispone il Piano per l'Inclusione che definisce:

- ❖ Le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse;
- ❖ Il superamento delle barriere;
- ❖ L'individuazione dei facilitatori;
- ❖ La programmazione degli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

Precisazioni

- Il PAI è **parte integrante** del PTOF.
- NON è un ulteriore ADEMPIMENTO BUROCRATICO ma uno **STRUMENTO** per accrescere la consapevolezza circa la centralità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi.
- È uno strumento per la **progettazione** della propria offerta formativa in senso inclusivo.
- Va inteso come sfondo e fondamento sul quale sviluppare una **didattica attenta ai bisogni** di ciascuno per realizzare obiettivi comuni.
- Rappresenta le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione che ha conseguenze sulla **gestione delle classi**, l’organizzazione dei **tempi** e degli **spazi** scolastici, le **relazioni** tra docenti, alunni e famiglie.

Gruppi per l'inclusione scolastica (1) - GLIR

L'art. 15 della legge 104/1992 è sostituito con il seguente:

- ❖ Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)** con compiti di:
 - Consulenza per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma riferiti alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio e lavoro.
 - Supporto ai gruppi di lavoro per l'inclusione territoriale;
 - Supporto alle reti di scuole per la progettazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Gruppi per l'inclusione scolastica (2) – GIT

- ❖ Per ciascuno degli ambiti territoriali viene istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**, composto da un dirigente tecnico o scolastico, tre dirigenti scolastici, due docenti per la scuola d'infanzia e primo ciclo e uno per il secondo ciclo;
- ❖ Riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico e formula proposta all'USR;
- ❖ Il GIT è integrato dalle associazioni per l'inclusione scolastica, dagli Enti locali e dalle ASL

Gruppi per l'inclusione scolastica (2) – GLI

- ❖ Presso ogni istituzione scolastica viene istituito il GLI, Gruppo di lavoro per l'inclusione, composto dai docenti curricolari, dai docenti di sostegno e dagli specialisti della ASL. Il gruppo è presieduto dal Dirigente scolastico;
- ❖ Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del piano per l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nella attuazione dei PEI.
- ❖ In sede di definizione e di attuazione il GLI si avvale della consulenza degli studenti, dei genitori e delle associazioni nel campo dell'inclusione scolastica.
- ❖ Il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio

Art. 10 D. Lgs. N. 66/2017
D.Lgs 96/2019

Richiesta ed assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Modifiche alla L. 104/1992:

- ❖ Il Dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno;
- ❖ Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di Funzionamento, dei PEI, dei Progetti Individuali trasmessi dai Dirigenti scolastici, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
- ❖ L'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Art. 10 D. Lgs. N. 66/2017
D.Lgs 96/2019

Il MIUR indica modalità di riconoscimento di **scuole polo che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione della ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.**

Art. 13 D. Lgs. N. 66/2017
D.Lgs 96/2019

Formazione in servizio del personale della scuola

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito del PTOF, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi ove siano presenti disabilità certificate. Ciò in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive.

Continuità del progetto educativo e didattico

- ❖ La continuità educativa e didattica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'Inclusione e dal PEI;
- ❖ Il DS propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno, purché in possesso della specializzazione;
- ❖ Ai docenti con contratto a tempo determinato, anche su richiesta della famiglia, possono essere proposti ulteriori contratti nell'a.s. successivo, per garantire continuità educativa e didattica;
- ❖ Cfr. anche le Norme procedurali di cui all'art. 461 del testo unico del D. Lgs. 297/1994 (movimenti del personale).

Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

E' istituito presso il MIUR, si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Ha i seguenti compiti:

- ❖ Analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità;
- ❖ Monitoraggio delle azioni per l'inclusione;
- ❖ Proposte di accordi inter-istituzionali per il progetto individuale di inclusione;
- ❖ Proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
- ❖ Pareri e proposte sugli atti normativi.

Art. 16 D. Lgs. N. 66/2017
D.Lgs 96/2019

Istruzione domiciliare

Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'USR, gli Enti locali e le ASL, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione ai bambini, agli alunni, agli studenti cui sia accertata l'impossibilità di frequentare la scuola per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

(D.Lgs 62/2017)

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE ¹

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il PEI.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE ²

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione

SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE ¹

Per le studentesse e gli studenti con disabilità ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del PEI.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.

Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE ₂

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del PEI o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

IN SINTESI, COSA CI DICE LA NORMATIVA

L'INCLUSIONE SCOLASTICA E' UN PROCESSO IRREVERSIBILE, MA VA COSTRUITO

L'INCLUSIONE E' IL RISULTATO DI UN SISTEMA DI RELAZIONI

**LA DISABILITA'/DIFFICOLTA' VA CONSIDERATA NELLA SUA DIMENSIONE BIO-PSICO-SOCIALE
(APPROCCIO GLOBALE, ICF)**

IL PROCESSO DI INCLUSIONE LO SI COGLIE NELLA QUOTIDIANITA' DELLE AZIONI MESSE IN ATTO

**OGNUNO E' CHIAMATO A SVOLGERE LA PROPRIA PARTE, SECONDO I DIVERSI LIVELLI DI
RESPONSABILITA'**

**IL SUCCESSO DELL'INCLUSIONE NON E' OPERA ESCLUSIVA DI UN INSEGNANTE, SPECIALIZZATO O
MENO**

**L'INCLUSIONE PRESUPPONE UN "PENSIERO" DA PARTE DELLA SCUOLA
(NELL'ORGANIZZAZIONE / NELLA PROGETTAZIONE / NELLE RELAZIONI)**

L'APPRENDIMENTO E' UN DIRITTO PER TUTTI

IL PROCESSO DI INCLUSIONE:

SI PROPONE L'OBIETTIVO DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTI GLI ALUNNI

E' PARTICOLARMENTE SENSIBILE AI PROCESSI SOCIALI CHE INFLUENZANO LA SOCIALIZZAZIONE E L'APPRENDIMENTO

FA RIFERIMENTO ALLA NECESSITA' DI REALIZZARE PERCORSI PERSONALIZZATI PER TUTTI GLI ALUNNI, RICHIEDENDO AL CURRICOLO UN AMPIO MARGINE DI FLESSIBILITA'

PRESUPPONE CHE TUTTI GLI INSEGNANTI E I LORO PERCORSI DI INSEGNAMENTO ABBIANO IN SE' I PRESUPPOSTI E LE CONDIZIONI PER RISPONDERE ALLE DIFFERENZE DEGLI ALUNNI IN UN'OTTICA DI SOSTEGNI DISTRIBUITI

SI PREOCCUPA DI ALLESTIRE UN CONTESTO DI APPRENDIMENTO ADEGUATO ALLE SPECIFICITA' DEGLI ALUNNI

**LAVORARE INSIEME PER
L'INCLUSIONE**

COSA SIGNIFICA LAVORARE INSIEME NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE

FINALITÀ



Collaborare per perseguire obiettivi comuni (es. realizzazione del P.E.I.)

PRESUPPOSTI



Riconoscimento della pari dignità professionale tra gli operatori scolastici



Condivisione di un comune progetto educativo e didattico



Suddivisione concordata dei compiti



Disponibilità e capacità a lavorare insieme ad altre persone



Atteggiamenti di base caratterizzati da franchezza, trasparenza, rispetto reciproco, collaborazione

FATTORI OSTACOLANTI

- ↪ *Atteggiamenti di delega*
- ↪ *Mancanza di coordinamento negli interventi*
- ↪ *Deresponsabilizzazione*
- ↪ *Individualismo*
- ↪ *Mancanza di un progetto condiviso*

IMPLICAZIONI

Il lavorare insieme richiede:

- ↪ *L'adozione di una cultura del lavoro collegiale (gestione del conflitto, del "compromesso", della decisionalità, ecc.)*
- ↪ *L'allestimento di tempi adeguati per la comunicazione*
- ↪ *Una visione di sistema (considerare il proprio intervento come parte di un tutto)*
- ↪ *L'assunzione di responsabilità nell'ambito del progetto condiviso*
- ↪ *Un'idea di progettazione come evento cooperativo e non come fatto individualistico*

CONDIZIONI OPERATIVE

- ⇒ *Prevedere tempi adeguati per la gestione della collegialità*
- ⇒ *Considerare il lavorare insieme un processo mai finito*
- ⇒ *Nella comunicazione porre attenzione non solo agli aspetti di contenuto ma anche a quelli di relazione*
- ⇒ *Costruire una memoria di gruppo*
- ⇒ *Privilegiare un approccio pragmatico piuttosto che ideologico*

Epilogo

«I miei problemi sono iniziati
con la prima educazione.
Andavo in una scuola per insegnanti disagiati.»

- V. Venuti, V. Rossi, M. E. Bianchi, *Manuale per la preparazione al concorso docenti di sostegno e corsi di specializzazione TFA. La scuola inclusiva. Guida per la formazione dell'insegnante di sostegno... e non solo*, Euroedizioni, Torino, 2021
- R. Passoni, F. Lorenzoni, *Cinque passi per una scuola inclusiva*, Erickson, Trento, 2019
- L. D'Alonzo, *Pedagogia speciale per l'inclusione*, Scholé, Brescia, 2018
- M. Maviglia, *Sopravvivere a scuola. Manuale di Istruzione*, Edizioni Conoscenza, Roma, 2020
- A. M. Delre, *Educazione inclusiva - Nuove prospettive per l'inclusione scolastica: Il modello unico di Piano Educativo Individualizzato dopo il Decreto n. 182/2020*, Edises, Milano, 2021
- D. Ianes, S. Cramerotti, F. Fogarolo, *Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico-sociale e ecologica*, Erickson, Trento, 2021